

ANALISI

Procedura a rischio comunitario

di **Raffaele Rizzardi**

La prima reazione, di fronte alla complessità della procedura di rimborso Iva non detratta sulle auto, specie nei casi in cui viene utilizzato un solo veicolo per lo svolgimento dell'attività, è di lasciar perdere questa possibilità. L'analisi costi-benefici pone in evidenza che l'onere amministrativo, di ricerca della documentazione e di elaborazione dei conteggi, è superiore al possibile risparmio.

Il rimborso viene previsto nella misura del 40% dell'Iva, da cui va tolto per acquisto, leasing o noleggio, il 10% o 15% già detratto. Il secondo abbattimento del rimborso riguarda l'anticipata restituzione dell'effetto "imposte dirette", che viene esteso al 2006, anno in cui i conteggi delle imposte devono ancora essere eseguiti, e, soprattutto, viene richiesto anche nel caso di contribuente in perdita. Passi per l'Irpef o l'Ires, data la loro riportabilità (ma solo dal 2006 per lavoratori autonomi e imprese minori), ma chiedere l'Irap, non riportabile, anche a chi è in perdita, costituisce un onere privo dei requisiti di proporzionalità.

C'è poi il problema del termine per la presentazione dell'istanza, il 16 aprile 2007. L'agenzia delle Entrate, però, sono in ritardo di due mesi: questo ha più che dimezzato il termine di tre mesi e mezzo che la legge di conversione del Dl 258/06 ha assegnato ai contribuenti. Occorre poi chiarire il significato dell'abolizione della nozione di decadenza rispetto alla data finale di presentazione dell'istanza, presente nel

Dl 258, eliminato dalla legge di conversione. Significa che la scadenza del 16 aprile rappresenta un termine ordinario, cioè che la domanda può essere presentata anche dopo, con la conseguenza che il rimborso sarà eseguito successivamente? Oppure che, trascorsa la mezzanotte del 16 aprile, come dicono in Toscana: «marameo cuccù, non mi acciappi più?»

Le istruzioni rispondono a un dubbio rilevante, quello cioè relativo alle auto acquistate nel periodo 1° gennaio 2003 - 13 settembre 2006, che fossero state nel frattempo rivendute. Il caso riguarda, in particolare, i veicoli riscattati dal leasing, in quanto l'acquisto ha per oggetto un veicolo già usato. Il richiedente si deve rendere debitore dell'imposta che risulta dovuta in base alle variazioni in aumento effettuate a seguito di cessioni aventi a oggetto i beni indicati nel quadro AD, cioè i veicoli che in tale arco di tempo sono stati sia acquistati che venduti.

Questa indicazione si presta peraltro a più di una interpretazione. In primo luogo, i canoni di leasing sono prestazioni di servizi, pertanto non avendo a oggetto acquisti di beni sono indifferenti alle successive vicende del bene stesso. Per il principio di correlazione tra Iva detratta e imposta applicata al momento della rivendita (vendita esente per Iva mai detratta, vendita imponibile per un decimo eccetera), questa frase delle istruzioni sta verosimilmente a significare che occorre ridurre la richiesta di rimborso in proporzione al prezzo di rivendita del veicolo, rispetto al prezzo

di acquisto. Ma così facendo si impedisce l'esercizio del diritto di rivalsa verso l'acquirente.

Dubitiamo comunque che tutto questo rispetti il divieto di onerosità delle procedure di rimborso per un'imposta illegittima, come stabilito dalla Corte Ue (sentenza 11 maggio 2006, causa C-197/03).